

REGOLAMENTO (CE) N. 94/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1998

relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, se sussistono alcuni presupposti, si può decidere che le associazioni di produttori o le loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽⁴⁾, possano concludere contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva; che si è constatato che i prezzi di mercato di taluni Stati membri produttori, nella fase della produzione e, in particolare, per la qualità più significativa per i prezzi della maggior parte degli oli d'oliva consumati nella Comunità, sono vicini al prezzo di intervento; che, di conseguenza, in tali Stati membri sussistono i presupposti previsti dal regolamento 136/66/CEE e dal regolamento (CEE) n. 314/88⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3788/89⁽⁶⁾ della Commissione; che è quindi opportuno autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio per la campagna in corso;

considerando che l'obiettivo di un contratto di magazzinaggio privato è il ritiro provvisorio dei prodotti da un mercato in situazione di squilibrio, senza trasferire la proprietà dei prodotti, per consentire la loro reimmissione sul mercato una volta che la situazione si sia normalizzata; che è pertanto opportuno prevedere, da un lato, che i contratti di magazzinaggio possano essere stipulati esclusivamente per l'olio d'oliva prodotto nella campagna di commercializzazione in corso e, dall'altro, fissare massimali per paese;

considerando che solo le associazioni o unioni riconosciute di produttori possono essere autorizzate ad immagazzinare l'olio prodotto dai loro soci; che per permettere

a tali associazioni di rinunciare ad immettere sul mercato i prodotti da esse detenuti è necessario prevedere la concessione di un aiuto;

considerando che il magazzinaggio privato deve essere finalizzato ad un miglioramento della commercializzazione dell'olio d'oliva; che occorre limitare il periodo durante il quale è permessa la conclusione di contratti di magazzinaggio; che inoltre è necessario scoraggiare la possibilità di conferire l'olio d'oliva all'intervento dopo la scadenza del contratto di magazzinaggio; che è quindi opportuno ridurre l'aiuto per il magazzinaggio se l'olio è in seguito offerto all'intervento;

considerando che è opportuno precisare che l'accettazione di una dichiarazione di esportazione annulla il diritto all'aiuto relativo ad un contratto di magazzinaggio;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, gli organismi di intervento degli Stati membri produttori concludono contratti di magazzinaggio di olio di oliva alle condizioni fissate dal presente regolamento.

Articolo 2

1. I contratti di magazzinaggio, qui di seguito denominati «contratti», sono conclusi soltanto con le associazioni o le unioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 che detengono olio d'oliva di origine comunitaria prodotti dai loro membri e che dispongono di impianti idonei al magazzinaggio.

2. I contratti riguardano soltanto le qualità d'olio d'oliva che possono essere offerte all'intervento e partite di un quantitativo minimo pari a 100 t nette.

3. Il contratto è concluso per un periodo di sessanta giorni ed è automaticamente rinnovato per uno o più periodi di sessanta giorni, a meno che l'interessato non chieda all'organismo d'intervento la risoluzione del contratto prima della scadenza di ciascun periodo e

⁽¹⁾ GU L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 31 del 3. 2. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 367 del 16. 12. 1989, pag. 44.